



Nomina e funzioni del CTU sugli adulti e nel processo civile di famiglia- quesiti e valutazione del Giudice

A cura della dott.ssa Beatrice Magaro'

La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è uno strumento utilizzato dal Giudice per acquisire informazioni tecniche e specialistiche, essa ha lo scopo di supportare il giudice nelle sue decisioni, fornendo un parere qualificato su aspetti che richiedono una conoscenza specialistica, ma che non sono di competenza diretta del magistrato

1. Normativa di riferimento

La consulenza tecnica d'ufficio in materia di famiglia trova la sua base normativa principalmente nel Codice di Procedura Civile, che all'articolo 61 stabilisce la possibilità di nominare un consulente tecnico quando il giudice ritiene necessario acquisire una valutazione specialistica su questioni tecniche.

A seguito della riforma cartabia, è stata dettata una disciplina più compiuta in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio in materia di famiglia, contenuta nell'art. 473 bis 25 che recita: *Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su*

metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età. Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Dall'esame della disposizione che precede si evincono innanzitutto alcuni limiti che devono caratterizzare l'operato del CTU:

- a) Le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità, sono consentite solo nella misura in cui riguardano aspetti incidenti sulla responsabilità genitoriale;
- b) Il CTU nella relazione deve tenere distinti i fatti osservati le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi (che devono essere indicati) dalle valutazioni da lui formulate su tali fatti e dichiarazioni;
- c) Il CTU deve indicare le metodologie ed i protocolli d'indagine seguiti, che devono essere riconosciuti dalla Comunità scientifica.

1.1. Primo limite

Il primo limite è stato stabilito a tutela della privacy e della personalità delle parti, anche in conformità con l'art. 8 della CEDU che vieta ingerenze dello Stato nella vita familiare che non siano strettamente funzionali alla tutela dei soggetti coinvolti.

Sulla scia di tali principi si colloca del resto anche il divieto di imposizione di trattamenti psicosanitari, più volte ribadito dalla Suprema Corte.

Si segnala sul punto l'ordinanza n. 18222/19 Cass.Civ. I Sez., in cui si evidenzia che *la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma*

2, Cost. atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione, è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione e che anche qualora il provvedimento del Giudice non imponga un vero e proprio obbligo di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto genitoriale, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute garantita dall'art. 32 della Costituzione.

Occorre infatti distinguere tra gli interventi di supporto al nucleo genitoriale (attività di monitoraggio del Servizio, incontri in spazio neutro, anche mediazione familiare) e l'imposizione di un trattamento psicoterapeutico, che ha abbia una mera finalità di cura, seppur giustificata dal tentativo di recuperare il rapporto genitoriale traducendosi, quest'ultimo, comunque in una violazione del principio di autodeterminazione.

1.2. Secondo limite:

E' necessario che il CTU tenga distinti i fatti e le dichiarazioni ricevute dalle sue valutazioni, in modo da consentire al Giudice una valutazione autonoma sugli stessi. A tal fine è necessario che i fatti osservati dal CTU e le dichiarazioni rese dalle parti siano effettivamente riportati nella relazione, in modo da consentire al Giudice di formarsi un convincimento sugli stessi e di pervenire ad una diversa valutazione, alla luce anche del materiale probatorio in atti.

Sul punto si osserva che lo strumento della CTU, non può mai supplire o prescindere dall'accertamento dei fatti che solo l'autorità giudiziaria può fare, e che costituisce lo stesso presupposto della CTU, essendo

quest'ultima solo un mezzo per consentire al Giudice una valutazione più approfondita e tecnica di fatti già conosciuti.

Interessante, sotto tale profilo, è la recente pronuncia della Suprema Corte 4595/25 (che richiama Corte EDU 24.02.09) secondo cui il Giudice del procedimento civile non può attendersi o rimettersi agli esiti della consulenza tecnica, quanto al riconoscimento di comportamenti malevoli di un genitore in danno dell'altro, né l'esaurimento di gradi di giudizio per accertare se vi sia stata violenza, ma deve attivarsi in prima persona ai fini dell'accertamento. Il Giudice, invero, non può avere una condotta attendistica, limitandosi ad aspettare gli esiti del procedimento penale o della CTU, ma deve attivarsi tempestivamente ed autonomamente al fine di avere un quadro chiaro del nucleo familiare sottoposto alla sua indagine.

1.3 Terzo limite

Il terzo limite è stato posto invece a garanzia della scientificità delle affermazioni del CTU. Collegata a tale aspetto è la pronuncia della Suprema Corte n.9691 /22.

Leggendo il comunicato stampa che ha fatto seguito all'ordinanza 9691/22 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 24.03.22, si è indotti a pensare che il fulcro delle argomentazioni spese dalla Corte nell'ordinanza predetta, siano incentrate su una severa critica delle decisioni giudiziali basate su CTU che recepiscano, in maniera più o meno evidente, la teoria dell'alienazione parentale o PAS (*parental alienation syndrome*). L'argomentare della Corte è, in realtà, molto più complesso, poiché trae origine da una pronuncia di decadenza, a cui ha fatto seguito il prelievo forzoso di un minore, sottratto, con l'ausilio della forza pubblica ed in maniera repentina, all'ambiente domestico in cui aveva sempre vissuto con la madre. La questione di fatto da cui muove l'ordinanza predetta è rappresentata dalla necessità di assicurare la costruzione di un rapporto significativo tra il padre il figlio, ostacolato, secondo le CTU svolte nei gradi di merito, dalla condotta ostruzionistica della madre.

Orbene, l'analisi si incentra, da un lato, sul metodo di giudizio della condotta materna, che deve essere valutata, secondo la Corte, sulla base di fatti e dati oggettivi e non attraverso un acritico recepimento delle considerazioni di CTU, che "lasciano aleggiare la teorica della sindrome dell'alienazione parentale", considerata, sulla scorta di un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, di dubbia validità scientifica, dall'altro, sui rimedi da adottare per assicurare l'attuazione concreta del principio della bigenitorialità, nel rispetto del *best interest of the child*. Da una lettura attenta dell'ordinanza in oggetto si evince, infatti, che il vero fulcro della decisione è rappresentato, più che da una critica alla teoria della PAS, dalla tutela dell'interesse del minore, disciplinato dagli artt.337-ter c.c. e dall'art. 8 della CEDU, che è un principio cardine della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ratificata dall'Italia, con L. 176/91. Si evidenzia, infatti, che nello spirito di tale convenzione l'interesse del minore è declinato in tre diverse accezioni: a) come diritto sostanziale, che deve essere preso in considerazione in via prioritaria nelle decisioni che riguardano un minore; b) come criterio interpretativo della norme astratte dettate nella materia minorile, in modo da assicurare una decisione conforme a tale interesse; c) come regola procedurale, in modo che sia garantita la preventiva valutazione di tale interesse nelle decisioni riguardanti minori. Sulla scia di tali rilievi, nonché della giurisprudenza della CEDU improntata, da un lato, sulla tutela effettiva della bigenitorialità, dall'altro sul rispetto delle esigenze e della sensibilità del minore, la Corte muove una severa critica alla decisione impugnata, che come detto, aveva stabilito il trasferimento coattivo del minore presso una casa famiglia, sia sotto il profilo del mancato ascolto del minore, che in ragione dello scarso rispetto nei confronti di quest'ultimo, repentinamente sottratto all'ambiente in cui era sempre vissuto ed alla madre, la quale aveva costituito per anni il suo unico punto di riferimento. Invero, nella prospettiva evincibile nell'ordinanza in oggetto, il Giudice di merito, allorquando deve valutare la necessità dello spostamento di un minore da un nucleo familiare all'altro, deve operare un difficile bilanciamento tra il danno immediato, conseguente in maniera pressoché inevitabile al repentino distacco, e la prospettiva

futura ed incerta di una vita migliore, dovendosi comunque evitare sofferenze che nel breve periodo lascino strascichi troppo traumatici. Nel caso considerato il giudice di merito aveva completamente omesso detto bilanciamento. In casi come quello esaminato dalla Corte l'interrogativo è il seguente: vale davvero la pena strappare il minore all'unica sua figura di riferimento, nella prospettiva incerta di assicurare l'accesso all'altra figura genitoriale, qualora il genitore convivente ostacoli la relazione? A tale interrogativo la Cassazione risponde evidenziando innanzitutto che l'accertamento della condotta, asseritamente ostruzionistica, deve basarsi su fatti e non su valutazioni apodittiche fondate su pregiudizi o su teorie di dubbia validità scientifica; dall'altro che occorre, comunque, evitare prelievi forzosi, effettuati senza l'ascolto del minore e, quindi senza tener conto sia della sua sensibilità che delle ragioni opposte dalla stesso rispetto al rifiuto dell'altro genitore, che se adeguatamente valutate potrebbero, nel caso concreto, far propendere per una valutazione meno negativa della condotta materna in termini di ostruzionismo. Muovendo da tali rilievi la Corte evidenzia che *l'esecuzione coattiva del decreto di allontanamento, consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo in cui risiede con la madre, a prescindere dai vizi del provvedimento, non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto, in quanto prescinde dall'età del minore non ascoltato, dalle sue capacità di discernimento e potrebbe cagionare traumi rilevanti e imprevedibili per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare*. Rispetto al prelievo forzoso, appaiono preferibili, nella prospettiva garantistica della Corte, le misure coercitive indirette di cui all'art. 709-ter, che potrebbero astrattamente indurre il genitore convivente a tenere una condotta più collaborativa, volta a promuovere l'altra figura genitoriale, senza al contempo causare traumi al minore e soprattutto senza privarlo del genitore con cui vive abitualmente. Invero, la soluzione adottata dai Giudici di merito nel caso *de quo* si rivela contraddittoria, perché, da un lato muove dal rispetto del principio della bigenitorialità e, quindi dal fine giusto di garantire l'accesso anche alla figura genitoriale (il padre), di fatto assente nella vita del minore, dall'altro finisce per privare il minore del genitore presente

nella sua vita (la madre), in maniera traumatica e repentina, creando un pregiudizio immediato nella prospettiva incerta di un futuro riavvicinamento al padre. Conclusivamente, le riflessioni suggerite della Corte sono molteplici: nel caso in cui un minore rifiuti un genitore occorrerà innanzitutto valutare le ragioni del rifiuto, sulla base dei fatti e non di valutazioni o giudizi apodittici, nonché procedendo all'ascolto del minore, successivamente, nella fase della scelta delle misure volte ad assicurare la bigenitorialità, occorrerà privilegiare le soluzioni che maggiormente salvaguardino l'interesse del minore, garantendo il rispetto delle sue abitudini e dei suoi desideri, ed effettuando sempre un bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.

2.Gli ambiti di operatività della CTU.

In ambito familiare, la consulenza tecnica d'ufficio può essere richiesta in vari ambiti, tra cui:

- **Affidamento e collocamento dei minori:** Il giudice può nominare un consulente per indagare sull'ambiente familiare e sulla capacità dei genitori di prendersi cura dei figli. Ciò può includere la valutazione della relazione tra genitori e figli, la stabilità psicologica di ciascun genitore, la capacità di garantire un ambiente sano e sicuro per i minori.
- **Adattabilità dei genitori:** La consulenza può anche riguardare la valutazione psicologica di uno o entrambi i genitori, per determinare se sono in grado di assolvere al loro ruolo educativo e genitoriale in modo adeguato, soprattutto in situazioni di conflitto o problematiche psicologiche, ovviamente col limite anzidetto, alla luce del quale la valutazione delle problematiche psicologiche è possibile nella misura in cui le stesse abbiano dei riflessi o condizionino le capacità genitoriali

- **Determinazione dei regimi di visita e convivenza:** La CTU può essere utile nel definire e monitorare i regimi di visita dei genitori non collocatari, cercando di mantenere un equilibrio che favorisca il benessere del minore.
- **Interventi di mediazione familiare:** In alcuni casi, la CTU può includere il supporto nella mediazione familiare, al fine di trovare soluzioni condivise in situazioni di conflitto. Occorre tuttavia tenere ben distinte le due figure. Il mediatore familiare interviene solitamente in una fase fisiologica del conflitto, al fine di aiutare le parti a trovare soluzioni condivise e soprattutto al fine di facilitarne il dialogo. Il CTU interviene, invece, in una fase patologica del conflitto, laddove vi siano rifiuti della figura genitoriale, o un rapporto disfunzionale genitori/figli. Il CTU potrà nel corso delle operazioni peritali tentare una mediazione, nel senso di aiutare le parti ad uscire dal conflitto, ma non è una finalità tipica della CTU.

Compito del CTU è soprattutto quello di focalizzare una situazione disfunzionale, individuandone le cause (problemi psicologici, difficoltà relazionali, eventuali maltrattamenti o violenze subite), e di indicare dei percorsi utili al recupero della relazione.

3. Fasi della consulenza tecnica d'ufficio

Il processo di consulenza tecnica d'ufficio si articola in diverse fasi, ciascuna delle quali svolge un ruolo fondamentale per la raccolta delle informazioni necessarie al giudice:

Nomina del consulente: Il giudice, dopo aver ritenuto necessaria una consulenza tecnica, nomina il professionista, che deve essere un esperto del settore, fissa tempi e modi per l'espletamento dell'incarico peritale, facultando anche le parti alla nomina di consulenti tecnici di parte.

Indagini preliminari: Il consulente avvia una serie di indagini, che possono includere colloqui con le parti e i minori, visite domiciliari, oltre ovviamente alla disamina degli atti di causa. Può essere necessario anche il confronto anche con ulteriori soggetti legati ai periziandi:

1. figli maggiorenni della coppia;
2. eventuali nuovi partners;
3. coniugi e figli di questi, conviventi con i minori o che comunque abbiano con gli stessi contatti e frequentazioni;
4. nonni o altri parenti che abbiano rapporti significativi;
5. insegnanti dei minori e gli specialisti, medici e terapeuti che li hanno in cura;
6. operatori dei servizi sociali laddove già incaricati di monitorare il nucleo;
7. ogni ulteriore soggetto dal quale possono essere colti dati utili ad un più completo inquadramento della vita dei minori.

In tal caso è necessaria comunque un'autorizzazione del Giudice affinché il consulente sia facultato a sentire soggetti diversi dalle parti e dai minori

Relazione conclusiva: Dopo aver completato le indagini, il consulente redige una relazione finale in cui espone le sue osservazioni e conclusioni. La relazione dovrebbe rispondere in modo chiaro e completo alle domande poste dal giudice, fornendo indicazioni pratiche e motivazioni per le decisioni da adottare, ed includere le valutazioni alle eventuali osservazioni mosse dal CTP.

- **Udienza di discussione (meramente eventuale):** Il CTU può essere chiamato a chiarimenti, al fine di discutere nel contraddittorio delle parti su alcuni aspetti rimasti poco chiari o lacunosi.

4. Sulle metodologie d'indagine utilizzate

Nel contesto delle consulenze tecniche d'ufficio in materia di diritto di famiglia, il CTU, che solitamente è uno psicologo, un psicoterapeuta o un esperto in scienze sociali, può avvalersi di diversi tipi di test psicologici. L'obiettivo è quello di ottenere dati e informazioni più oggettive riguardo al benessere psicologico dei minori e delle persone coinvolte nel processo. I test possono essere utilizzati per valutare vari aspetti della psiche, delle dinamiche familiari, dell'idoneità genitoriale e della capacità di cura del minore.

Di seguito, in sintesi, i principali test utilizzati nei giudizi relativi al conflitto familiare

4.1. Test di personalità

Questi strumenti sono utilizzati per valutare la struttura della personalità degli adulti coinvolti, in particolare dei genitori, e per determinare se ci sono tratti psicologici che possano influire negativamente sulla loro capacità di essere genitori responsabili.

- **MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory):** È uno dei test di personalità più usati in psicologia clinica. Può essere utilizzato per identificare disturbi psicologici e problematiche comportamentali nei genitori, che potrebbero influenzare la loro capacità di prendersi cura dei figli.
- **CPI (California Psychological Inventory):** Questo test è meno focalizzato sui disturbi, ma più sulla valutazione delle caratteristiche della personalità che influenzano le relazioni sociali e familiari, come l'autocontrollo, l'adattabilità e l'affettività.

4.2. Test di valutazione dell'attaccamento

Il legame tra genitori e figli, e la qualità dell'attaccamento, sono aspetti fondamentali nel contesto familiare. L'attaccamento sicuro è essenziale per lo sviluppo emotivo e psicologico del minore. I test per la valutazione dell'attaccamento possono essere usati per comprendere la relazione tra il genitore e il figlio, e per valutare se esistono rischi di disturbi emotivi o comportamentali nei minori.

- **Strange Situation Procedure (SSP):** Questo test, sviluppato da Mary Ainsworth, osserva le reazioni del bambino in situazioni di separazione e riunione con la madre, per determinare il tipo di attaccamento del bambino (sicuro, insicuro, evitante, ambivalente). È principalmente usato per bambini piccoli (fino ai 2 anni).
- **Adult Attachment Interview (AAI):** Un'intervista che valuta il tipo di attaccamento degli adulti, solitamente i genitori, per determinare in che modo le loro esperienze infantili possano influenzare le relazioni attuali con i propri figli.

4.3. Test cognitivi e di intelligenza

In alcune situazioni, specialmente quando ci sono dubbi sullo sviluppo cognitivo o sul funzionamento mentale di un minore o dei genitori, il CTU può decidere di somministrare test di valutazione dell'intelligenza. Questi test possono anche essere utili per comprendere le capacità di un genitore di fronteggiare le sfide educative.

- **WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Quinta edizione):** Utilizzato per la valutazione del quoziente intellettivo (QI) dei bambini, questo test esplora diverse aree cognitive come la memoria di lavoro, la comprensione verbale e la velocità di elaborazione.
- **WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Quarta edizione):** Questo test viene somministrato agli adulti per misurare il QI e le competenze cognitive generali, e può essere utile per

esaminare la capacità di un genitore di affrontare situazioni complesse.

4.4 Test proiettivi

I test proiettivi sono strumenti psicodiagnostici che vengono utilizzati per esplorare i conflitti interni, le emozioni e i desideri inconsci. Questi test sono particolarmente utili per esaminare la percezione che un bambino ha della sua famiglia e delle sue relazioni, nonché per esplorare eventuali angosce, traumi o difficoltà.

- **Test di Rorschach:** Si tratta di un test proiettivo in cui il paziente deve interpretare delle macchie di inchiostro. Questo test è utilizzato per analizzare il mondo interno del soggetto, la sua gestione delle emozioni e la percezione che ha di se stesso e degli altri. Nel contesto familiare, può rivelare la visione che il bambino ha dei genitori o delle figure di riferimento.
- **TAT (Thematic Apperception Test):** Un altro test proiettivo che consiste nell'interpretazione di immagini ambigue, spesso legate a situazioni familiari. Può essere utilizzato per esplorare come il bambino o il genitore vede se stesso e le proprie dinamiche familiari.

4.5. Test di valutazione dei conflitti familiari

In alcune situazioni, soprattutto in casi di separazioni contenziose, il CTU può utilizzare test specifici per valutare la conflittualità tra i genitori e il suo impatto sui figli. Questi test permettono di misurare il livello di conflitto, di cooperazione o di comunicazione tra i genitori, e come tali dinamiche influenzano il benessere del minore.

- **Conflicts Resolution Test (CRT):** Un test utilizzato per esplorare il livello di conflitto nelle relazioni familiari e la capacità dei genitori di risolvere pacificamente le divergenze.

4. 6. Osservazione diretta e colloqui

Oltre ai test standardizzati, il CTU può utilizzare tecniche di osservazione diretta, come colloqui individuali o familiari, per raccogliere informazioni su come si interagiscono i membri della famiglia. Questo tipo di osservazione è particolarmente utile per comprendere le dinamiche quotidiane, la qualità della comunicazione tra i genitori e il comportamento del minore.

4.7. Test per la valutazione del benessere emotivo e sociale del minore

Infine, il CTU può ricorrere a strumenti specifici per la valutazione del benessere emotivo e sociale dei minori. Questi test sono utilizzati per esplorare come il bambino percepisce se stesso, la sua famiglia e il contesto sociale.

- **Child Behavior Checklist (CBCL):** È un questionario che raccoglie informazioni sul comportamento del bambino da parte dei genitori e degli insegnanti. Aiuta a identificare eventuali problematiche comportamentali o emotive, come ansia, depressione, problemi sociali o difficoltà scolastiche.
- **Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ):** Un altro strumento utilizzato per valutare il benessere psicologico dei bambini, esplorando aree come i comportamenti emotivi, i problemi comportamentali, le difficoltà sociali e le relazioni con i coetanei.

I test psicologici sono uno strumento fondamentale per il CTU nel contesto delle consulenze in materia di famiglia. L'uso di test mirati e adeguati permette al consulente di ottenere informazioni precise e approfondite sullo stato psicologico dei membri della famiglia e sulle dinamiche che caratterizzano le loro relazioni. Sebbene i test rappresentino solo uno degli aspetti del processo, la loro applicazione consente al giudice di prendere decisioni informate e più oggettive, al fine di tutelare al meglio i diritti dei minori e garantire il loro benessere.

Nella scelta del CTU occorre prediligere un professionista di estrazione clinica nelle ipotesi in cui le prospettate anomalie comportamentali e i correlati disagi e pregiudizi siano sintomo di un quadro nosologico definibile (casi in cui vi sono problemi legati a dipendenze o utilizzo di sostanze stupefacenti per valutare le condizioni di salute dei genitori e la loro adeguatezza a occuparsi del figlio).

Il consulente, indipendentemente dalla sua formazione e qualifica di base (psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile), deve essere esperto anche in ambito giuridico-forense e avere maturato a sua volta una specifica esperienza in tale settore. E' indispensabile che intorno alla figura del c.t.u. in primis ma anche dei consulenti di parte non sorgano motivi di contrarietà o scetticismo che possano inquinare il regolare svolgimento delle indagini e creare attriti.

4.8 Modalità dei colloqui.

Nell'ipotesi in cui il CTU opti per il colloquio si distinguono diverse tipologie:

Strategico: particolarmente idoneo nell'esaminare contesti relazionali disfunzionali, è dato riscontrare come il professionista implementi la partecipazione attiva dei genitori interessati, essendo orientato a ottenere un chiaro scenario del contesto conflittuale in cui i medesimi si trovano. (Emersione della conflittualità)

Psicodinamico: predilige la strutturazione di colloqui profondi, segnatamente rivolti a prendere coscienza delle dimensioni (ancorché inconscie) emotivo-affettive, cognitivo-relazionali e percettive dei periziandi. (Emersione dei conflitti interiori)

Sistemico-relazionale: non si limita a instaurare un rapporto interattivo con la sola coppia in lite, dal momento che estende la sua indagine all'intero nucleo familiare, concepito come integralmente rilevante ai fini della propria attività analitica (volendo esemplificare, celebri tecniche

utilizzate in tale dimensione paradigmatica sono l'intervista strutturata e la c.d. tecnica dei compiti congiunti).

Chi deve effettuare il test?

Per l'effettuazione dei test di solito si ricorre ad un esperto psicodiagnosta, atteso che il consulente psicologo non deve necessariamente avere una formazione professionale tale da consentirgli di effettuare con perizia la somministrazione dei test.

E' comunque necessario che il consulente riporti nella propria relazione finale i test applicati e le relative tabelle di elaborazione, nonché richiami e valuti le conclusioni formulate dall'esperto, motivando la propria adesione o meno ai risultati raggiunti nell'indagine testistica.

Occorre un approccio che eviti commistioni e confusioni tra ruoli, riservando sempre alla diretta competenza del giudice il compito di determinare il regime più adeguato all'interesse del minore, elaborando e qualificando in chiave giuridica i dati offerti dal consulente.

Gli obiettivi dell'indagine peritale sono infatti i seguenti:

- 1) Mettere in luce la situazione psicofisica dei minori, anche in termini di equilibri raggiunti attraverso radicate abitudini e un'acquisita organizzazione di vita.
- 2) Verificare le caratteristiche personologiche di entrambi i genitori e le loro capacità, qualità e competenze anche in relazione alla disponibilità di ciascuno di essi di garantire ai figli l'effettivo accesso alla funzione dell'altro.

Punto nodale: approfondimento della relazione empatica e affettiva intercorrente tra i minori e ciascuna delle figure genitoriali.

5. I QUESITI:

Di seguito alcuni esempi di quesiti che possono essere formulati al fine di valutare il rapporto genitoriale:

“Previo esame di tutti i documenti di causa ed espletamento di colloqui clinici con le parti, singoli e di coppia, nonché con il minore ed esperito ogni accertamento ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito, ivi compreso l'eventuale somministrazione di test, fatti salvi i margini di discrezionalità operativa del C.T.U., nonché sentite altre eventuali figure di riferimento per i minori:

1. Accerti il CTU l'attuale stato psicofisico del minore, evidenziando la natura, l'intensità e la qualità delle relazioni che lo stesso intrattiene con la coppia genitoriale e con ciascuna delle due figure adulte;
2. Ove si riscontrino criticità nel sereno sviluppo psicofisico del minore o situazioni di disagio e/o pregiudizio, ne si indichi la causa con particolare riferimento ad eventuali condotte ascrivibili a ciascun genitore o ad entrambi, esplicitando in modo chiaro quali siano le rispettive risorse, potenzialità, carenze e limiti, e quale sia il grado di “accesso” che ogni adulto consente all'altro nelle dinamiche di vita del minore;
4. Si accerti, in relazione quanto complessivamente evidenziato sub 1) e 2) il possesso o meno di specifiche competenze genitoriali (sotto il profilo della cura, protezione, educazione, funzione riflessiva, empatica/affettiva ed organizzativa, e della garanzia del rispetto della bigenitorialità) e si evidenzi, per ciascuno degli adulti, elementi di potenziale e positivo sviluppo, al contrario, elementi di segno irreversibilmente negativo nell'esercizio delle competenze genitoriali; indichino, in caso di giudizio non positivo sulle competenze genitoriali gli specifici ambiti in cui appaiono riscontrate criticità e condotte negative, quando le stesse archino o meno pregiudizio per il minore, nell'ottica attuale e prognostica, suggerendo le modalità operative e gli eventuali interventi a sostegno della genitorialità finalizzati alla loro positiva

risoluzione, ove possibile. Si indichi, all'esito degli accertamenti espletati, il miglior regime di affido del minore, e, laddove si ritenga opportuna o necessaria la deroga al principio generale dell'affido condiviso, se ne indichino le migliori modalità, anche in relazione all'eventuale affido a figure terze, con specifica individuazione dei provvedimenti di carattere urgente ed indifferibile da adottare nell'interesse del minore, sollecitando il CTU, in tale ultima e specifica ipotesi, a relazionare prontamente al tribunale nel corso delle operazioni, al fine di favorirne ogni opportuno e tempestivo intervento;

5. In caso di accertamento negativo dell'idoneità genitoriale, si specifichi se siano sussistenti o meno situazioni di grave pregiudizio per il minore, tali da giustificare, oltre alla deroga del regime dell'affido condiviso, l'ulteriore adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, per uno o entrambi i genitoriali sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ;
6. Nella ipotesi di ravvisata idoneità genitoriale di uno solo dei genitori, e laddove tuttavia non sorga l'esistenza di provvedimenti di potestà sull'altro, si indichi il miglior regime di affido praticabile, il luogo di residenza privilegiata più adeguato, e si valutino le modalità e la tempistica con cui disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario, fornendo elementi di giudizio completi e significativi in tal senso, nell'ottica di fornire indicazioni congrue e conseguenti rispetto a quanto analiticamente accertato;
7. Si specifichi ogni altra utile circostanza in relazione ai temi di indagine nonché a provvedimenti di carattere urgenti ed indifferibili, ove ritenuto necessario nel corso delle indagini.

6. La CAPACITA' GENITORIALE:

In generale la capacità può definirsi come la capacità di farsi carico delle necessità del figlio e di cooperare con l'altro genitore rispettandone ruolo e funzioni. Essa comporta la necessità di:

- preparare, organizzare e strutturare adeguatamente il mondo fisico del minore (quelli che spesso sono definiti gli aspetti ambientali) in modo da offrirgli un contesto di vita adeguatamente protettivo e stimolante;
- comprendere le necessità e i bisogni, le inclinazioni e gli stati emotivi del minore, rispondendo opportunamente alle sue istanze e coinvolgendolo emotivamente negli scambi interpersonali adeguatamente alla sua età e al suo livello di maturazione psico-affettiva;
- favorire le opportunità educative e di socializzazione; interpretare il proprio comportamento e quello altrui in termini di ipotetici stati mentali, cioè in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni;
- offrire regole e norme di comportamento congrue alla fase evolutiva del figlio, creando le premesse per la sua autonomia;
- promuovere l'evoluzione della relazione genitoriale in virtù delle tappe di sviluppo del figlio adeguandosi alle competenze acquisite e favorendo la crescita del minore; affrontare e gestire il conflitto con l'altro genitore - tenendo conto delle rispettive e peculiari strutture personologiche, promuovere il ruolo dell'altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio, cooperando attivamente nella genitorialità e salvaguardando i legami generazionali anche con la famiglia allargata;

7. Il potere del Giudice di discostarsi dalle conclusioni del CTU

I giudice dispone sempre anche del potere di discostarsi dalle risultanze della c.t.u. purché motivi il proprio convincimento in modo adeguato e con maggiore profondità, atteso il dissenso rispetto alla linea indicata dall'esperto. Si segnalano sotto tale profilo alcune massime della Suprema Corte:

Cass. Civ. 22 novembre 2010, n. 23592: "A più riprese questa Corte ha ribadito a tale proposito che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del

consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, (Cass. n. 282/09), tuttavia non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata”.

Cass., 31 dicembre 2021, n.42141

“In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della cedu, alle risultanze di perizie e consulenze”.

8. Criticità e problematiche

Nonostante l'importanza della CTU, vi sono alcune criticità da considerare:

- **Lungaggine delle procedure:** La consulenza tecnica può allungare i tempi del processo, soprattutto quando il consulente deve effettuare numerosi colloqui o indagini.
- **Costi:** La consulenza tecnica ha dei costi che devono essere coperti dalle parti o, in alcuni casi, dallo Stato. Ciò può essere un onere significativo, soprattutto in situazioni di difficoltà economica.

- **Risultati parziali:** Le conclusioni del consulente possono talvolta risultare controverse o non risolutive, specialmente se le parti in causa sono fortemente in disaccordo. La valutazione delle capacità genitoriali, ad esempio, può essere soggettiva e dipendere dalle metodologie utilizzate, ecco perché è importante che il Giudice si formi un suo convincimento, anche sulle capacità genitoriale, senza recepire in maniera acritica le conclusioni del CTU.

9. Conclusioni

La consulenza tecnica d'ufficio in materia di famiglia è un elemento cruciale per garantire che le decisioni del giudice siano basate su valutazioni obiettive e informate riguardo al benessere del minore e alle dinamiche familiari. Sebbene presenti alcune problematiche legate alla lunghezza e ai costi, la CTU rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare che le decisioni adottate siano le più appropriate e rispettose dei diritti delle persone coinvolte, in particolare dei minori.

10. La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) in Caso di Violenza di Genere

La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) assume un ruolo cruciale nei procedimenti legali che coinvolgono casi di violenza di genere, al fine di supportare il giudice con una valutazione obiettiva e professionale delle dinamiche psicologiche, relazionali e comportamentali coinvolte. La violenza di genere, che può manifestarsi sotto diverse forme (fisica, psicologica, sessuale, economica, etc.), non solo danneggia le vittime fisicamente, ma ha anche gravi conseguenze a livello emotivo, psicologico e sociale. La CTU, in questo contesto, aiuta il giudice a comprendere meglio la complessità della situazione e a prendere decisioni che garantiscano la protezione della vittima, soprattutto nei casi in cui vi sono minori coinvolti.

10.1 Obiettivi della CTU nei casi di violenza di genere

Nei casi di violenza di genere, la CTU è richiesta per perseguire diversi obiettivi fondamentali:

- **Valutare la pericolosità del perpetratore:** Una delle prime funzioni della CTU è quella di valutare se l'autore della violenza rappresenta un pericolo concreto per la vittima e per eventuali minori coinvolti. Questo include una valutazione psicologica del perpetratore, delle sue motivazioni e della sua capacità di reazione alle situazioni di conflitto.
- **Indagare sugli effetti psicologici della violenza sulla vittima:** Un altro scopo essenziale della CTU è l'esame delle conseguenze psicologiche che la violenza ha avuto sulla vittima. La consulenza tecnica deve esplorare se la vittima ha subito danni psicologici, come disturbi da stress post-traumatico (PTSD), ansia, depressione o altre difficoltà emotive.
- **Valutare la relazione con i figli:** Nei casi in cui siano coinvolti minori, il consulente tecnico deve valutare l'impatto della violenza sul benessere psicologico dei bambini e determinare se il perpetratore può essere una figura di riferimento adeguata per loro. La CTU aiuta anche a stabilire la sicurezza e la protezione del minore, in caso di affidamento o visite, in modo da garantire il suo benessere.

10.2. Strumenti e metodi utilizzati dalla CTU

Per condurre una valutazione accurata, la CTU in caso di violenza di genere si avvale di una serie di strumenti psicologici e tecniche investigative, tra cui:

- **Colloqui clinici:** Il CTU avvia colloqui individuali con la vittima, il perpetratore (quando possibile), e i minori coinvolti. Questi colloqui servono a raccogliere informazioni sui comportamenti, le emozioni e le dinamiche relazionali tra le parti, nonché sulle percezioni individuali della violenza. Per la vittima, il colloquio è un'opportunità per esprimere i propri vissuti senza paura di giudizio o ritorsioni.
- **Test psicologici:** I test psicologici utilizzati nella CTU sono strumenti fondamentali per raccogliere dati oggettivi sulle condizioni

psicologiche di ciascun soggetto coinvolto. Alcuni test utilizzati includono:

- **Test per la valutazione del trauma e del PTSD:** Test come il **PCL-5 (Post-Traumatic Stress Disorder Checklist)** o il **TSQ (Trauma Screening Questionnaire)** possono essere usati per rilevare i sintomi del disturbo da stress post-traumatico nelle vittime di violenza.
- **Test di personalità e valutazione psicopatologica:** Test come il **MMPI-2** o il **CPI** possono essere utilizzati per analizzare la personalità del perpetratore e capire meglio la sua propensione alla violenza, la gestione della rabbia, e altre problematiche psicologiche legate al comportamento violento.

Osservazione diretta delle dinamiche familiari: La CTU può anche prevedere l'osservazione diretta delle interazioni familiari, nel caso di separazione o affidamento, per comprendere la qualità della relazione genitore-figlio e verificare se il contesto familiare è sicuro per i minori.

10.3 Ruolo della CTU nel contesto legale e nelle decisioni del giudice

Il ruolo del consulente tecnico d'ufficio in caso di violenza di genere non si limita a una mera raccolta di dati, ma implica un'analisi approfondita che aiuti il giudice a prendere decisioni informate e tutelanti per le persone coinvolte. I principali ambiti in cui la CTU fornisce un supporto al giudice sono:

- **Misure cautelari e protezione della vittima:** Il consulente può suggerire misure di protezione per la vittima, come l'allontanamento del perpetratore dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento. Inoltre, la CTU può fornire indicazioni su come evitare il rischio di escalation della violenza o su come gestire i conflitti familiari in modo sicuro.

- **Affidamento e visita dei minori:** La CTU può esprimere un parere sull'affidamento dei minori, evidenziando se il perpetratore della violenza rappresenta una minaccia per la sicurezza e il benessere dei figli. Inoltre, il consulente può consigliare sul regime di visita, raccomandando, in alcuni casi, che il genitore violento abbia un regime di visita supervisionato, o che non vi sia alcun contatto con i minori.
- **Valutazione dell'idoneità genitoriale:** Il consulente tecnico può anche esprimere un parere sulla capacità del genitore di prendersi cura dei figli in modo adeguato, soprattutto se la violenza di genere ha influito sulle sue capacità genitoriali. Questo parere può influenzare le decisioni sull'affidamento o sull'affidamento condiviso.

10.4 Difficoltà e problematiche nella CTU in casi di violenza di genere

Nonostante l'importanza della consulenza tecnica, ci sono diverse difficoltà che il consulente tecnico potrebbe incontrare in un caso di violenza di genere:

- **Resistenza del perpetratore:** Il perpetratore di violenza può negare o minimizzare i suoi comportamenti violenti, ostacolando la raccolta di prove o l'analisi delle sue dinamiche psicologiche. Inoltre, può esserci una resistenza a sottoporsi a valutazioni psicologiche.
- **Trauma della vittima:** La vittima di violenza potrebbe avere difficoltà ad aprirsi completamente riguardo agli abusi subiti, a causa del trauma psicologico, della paura di ritorsioni o della vergogna. La CTU deve affrontare la sfida di creare un ambiente sicuro e di fiducia che permetta alla vittima di esprimersi liberamente.
- **Dinamiche di potere e manipolazione:** In alcuni casi, il perpetratore di violenza può cercare di manipolare il processo,

influenzando le dichiarazioni dei testimoni o addirittura cercando di mettere in discussione la credibilità della vittima o del consulente.

10.4.4 Il Circuito della Violenza

In relazione a tale ultimo aspetto, occorre fare un cenno al cosiddetto circuito della violenza, che può inficiare anche gli esiti delle indagini peritali:

Il **circuito della violenza** è un modello che descrive il comportamento del perpetratore in una relazione abusiva. Esso si articola in diverse fasi cicliche che si ripetono, creando un ambiente di violenza continua che può essere fisica, psicologica, sessuale o economica. Questo ciclo spesso sfocia in una spirale che diventa sempre più difficile da interrompere per la vittima.

Le fasi principali del circuito della violenza sono:

1. **Tensione crescente:** Nella fase iniziale, il perpetratore inizia a mostrare segni di irritabilità, frustrazione e intolleranza. Può esserci un aumento del controllo e delle tensioni all'interno della relazione. La vittima potrebbe cercare di placare il partner o evitare conflitti, ma l'ambiente diventa sempre più insostenibile. Questo è il periodo in cui si manifestano i primi segnali di comportamento abusivo (insulti, minacce verbali, criticismo, ecc.).
2. **Atto di violenza:** La fase successiva è caratterizzata dall'escalation della violenza, che può essere fisica (percosse, schiaffi, calci) o psicologica (umiliazione, minacce). In alcuni casi, può anche essere sessuale o economica (come il controllo delle finanze). Durante questa fase, la vittima può subire gravi danni fisici ed emotivi, e l'abusante si sente soddisfatto del suo comportamento violento.
3. **Riconciliazione e luna di miele:** Dopo l'atto di violenza, il perpetratore può provare sensi di colpa o giustificarsi, chiedendo

scusa alla vittima. In alcuni casi, potrebbe promettere di cambiare e cercare di riportare la situazione alla normalità. La vittima, colpita dalla speranza che il partner possa migliorare, accetta le scuse e crede che l'abuso non si ripeterà. Spesso, il perpetratore fa promesse che non manterrà mai, creando un ciclo di speranza e disillusione.

4. **Ripetizione del ciclo:** Il ciclo della violenza si ripete continuamente. Dopo un periodo di apparente normalità, la tensione aumenta di nuovo e l'atto di violenza si verifica nuovamente, seguendo lo stesso schema. Ogni ciclo tende a diventare più intenso, con il perpetratore che, nel tempo, può utilizzare forme di violenza sempre più gravi.

Questo ciclo è estremamente dannoso, sia a livello fisico che psicologico, per la vittima, che può sentirsi intrappolata senza via di uscita. Il "ciclo della violenza" spiega perché molte vittime di violenza domestica tornano ripetutamente dai loro aggressori, nonostante le promesse di cambiamento. La manipolazione psicologica, il senso di colpa, la paura e l'isolamento sociale rendono estremamente difficile interrompere questo ciclo.

10.5: Il Gaslighting: Manipolazione Psicologica e Controllo

Il **gaslighting** è una tecnica di manipolazione psicologica che fa parte di molte situazioni di abuso e violenza emotiva. Si tratta di un processo in cui una persona, il gaslighter (spesso il perpetratore di violenza), manipola e distorce la realtà in modo da indurre la vittima a mettere in discussione la propria percezione, memoria e giudizio. L'obiettivo del gaslighting è far sentire la vittima confusa, insicura di sé e dipendente dalla versione della realtà del manipolatore.

Il termine "gaslighting" deriva dal titolo di un'opera teatrale e film degli anni '30, **Gas Light**, in cui un marito manipola la sua moglie facendola credere che stia impazzendo, cambiando lievemente l'intensità delle luci a gas nella loro casa e negando di averlo fatto quando lei se ne accorge.

Questo processo di manipolazione psicologica viene usato in modo simile in contesti abusivi per minare la stabilità mentale della vittima e mantenerla sotto controllo.

Come funziona il gaslighting

Il gaslighting si sviluppa attraverso vari comportamenti, tra cui:

1. **Negare eventi o comportamenti precedenti:** Il gaslighter può negare eventi accaduti o azioni che ha compiuto, anche se sono evidenti. Ad esempio, un abusante potrebbe negare di aver mai usato violenza fisica o verbale, anche se la vittima ha chiaramente subito un abuso. La vittima inizia a dubitare di ciò che ha vissuto e percepisce una realtà distorta.
2. **Manipolazione della memoria:** Il gaslighter può anche insinuare che la vittima non ricordi correttamente gli eventi. Può minimizzare gli episodi di violenza o distorcerli, facendo credere alla vittima che le sue percezioni siano sbagliate o esagerate. Ad esempio, l'abusante potrebbe dire: "Non è successo niente, ti stai solo immaginando tutto" o "Stai solo esagerando".
3. **Sminuire i sentimenti e le emozioni della vittima:** Una parte del gaslighting è il continuo sminuire i sentimenti e le emozioni della vittima, facendola sentire troppo sensibile, irrazionale o folle. L'abusante può dire cose come: "Sei troppo emotiva", "Stai solo cercando di attirare l'attenzione" o "Non c'è motivo di essere arrabbiata".
4. **Colpevolizzare la vittima:** Il gaslighter può attribuire la colpa alla vittima, accusandola di causare la violenza o il conflitto. Questo comportamento può includere frasi come: "Se non fossi così difficile, non avrei mai fatto questo" o "Sei tu che mi hai fatto arrabbiare". Questo meccanismo fa sentire la vittima inadeguata e responsabile per le azioni dell'aggressore.
5. **Isolamento sociale:** Un'altra tattica di gaslighting può essere quella di isolare la vittima dal supporto esterno, come amici, famiglia e colleghi. Il gaslighter può manipolare la percezione che

la vittima ha degli altri, facendo credere che nessuno sia dalla sua parte o che tutti siano contro di lei. Questo crea un senso di dipendenza dal manipolatore e favorisce il controllo emotivo.

Il gaslighting ha un impatto devastante sulla salute mentale della vittima. Con il tempo, la vittima può iniziare a dubitare della propria sanità mentale, sentirsi confusa, impotente, e isolata. Può anche sviluppare una bassa autostima, ansia, depressione, e una sensazione di perdita di identità. La vittima diventa sempre più dipendente dal gaslighter, che continua a manipolare e controllare la sua percezione della realtà.

In molti casi, il gaslighting viene utilizzato in combinazione con altre forme di violenza psicologica o fisica, creando un ciclo di abuso che è estremamente difficile da interrompere senza supporto esterno.

Sia il **circuito della violenza** che il **gaslighting** sono forme di abuso che minano la sicurezza psicologica della vittima e la sua capacità di percepire correttamente la realtà. Entrambi i fenomeni sono strumenti di controllo che il perpetratore utilizza per mantenere la vittima in uno stato di confusione, paura e dipendenza. La comprensione di questi meccanismi è essenziale per riconoscere i segnali di abuso e per intervenire adeguatamente, sia a livello terapeutico che legale, per rompere il ciclo della violenza e proteggere le vittime.

10.6 Cosa Deve Riguardare un Quesito in Caso di Violenza di Genere?

Il quesito posto al CTU deve essere formulato in modo tale da indirizzare l'indagine psicologica, sociale e comportamentale verso aspetti cruciali che riguardano la violenza di genere. Gli aspetti centrali su cui il quesito può concentrarsi includono:

1.Valutazione del pericolo e della pericolosità del perpetratore

Il giudice potrebbe chiedere al CTU di **valutare la pericolosità** del soggetto accusato di violenza, indagando sul rischio che possa reiterare comportamenti violenti o pericolosi nei confronti della vittima o di eventuali minori coinvolti. Ad esempio:

1. "Il comportamento del soggetto indagato configura un rischio concreto di reiterazione di atti violenti nei confronti della parte offesa?"
2. "Il comportamento del soggetto denota una tendenza a esercitare un controllo coercitivo sulla vittima?"

2.Effetti psicologici della violenza sulla vittima

Il quesito può mirare a indagare gli **effetti psicologici** subiti dalla vittima a causa della violenza. Questi effetti possono includere disturbi da stress post-traumatico (PTSD), ansia, depressione, disturbi dell'umore e una varietà di reazioni emotive legate all'abuso subito.

1. "Quali sono le conseguenze psicologiche, emotive e comportamentali della violenza subita dalla parte offesa?"
2. "La vittima presenta segni di disturbo da stress post-traumatico o altre difficoltà psicologiche derivanti dalla violenza?"

3.Stabilità mentale e idoneità genitoriale

Se ci sono minori coinvolti, il quesito può concentrarsi sulla **capacità genitoriale** della vittima e/o del perpetratore, valutando l'impatto della violenza sul benessere psicologico dei bambini e sull'idoneità dei genitori a prendersi cura di loro.

1. "In che misura la violenza subita dalla madre influisce sul suo ruolo genitoriale e sulla capacità di prendersi cura dei figli?"
2. "Il genitore accusato di violenza ha capacità adeguate di prendersi cura dei figli e di garantire la loro sicurezza emotiva e fisica?"

3. "Qual è il rischio che la violenza assistita dai minori possa avere un impatto sul loro sviluppo psicologico?"

4.Rilevamento di comportamenti abusivi nel contesto familiare

Il quesito può anche chiedere al CTU di indagare **comportamenti abusivi** che potrebbero essere sfuggiti o non riconosciuti dalla vittima, come nel caso di violenza psicologica o manipolativa (es. gaslighting) che, pur non essendo visibile fisicamente, può avere gravi effetti emotivi e comportamentali.

1. "Esistono indizi di comportamenti abusivi psicologici, economici o sessuali che potrebbero non essere stati denunciati ma che influenzano negativamente la vittima?"
2. "Esiste un pattern di controllo coercitivo da parte del soggetto accusato, anche se non accompagnato da violenza fisica?"

5.Possibilità di recupero e di cambiamento del perpetratore

In alcuni casi, il giudice può richiedere una valutazione sulla possibilità che il perpetratore possa beneficiare di un percorso di **recupero** o di cambiamento, come programmi di riabilitazione per autori di violenza.

- "Vi sono possibilità che il soggetto accusato di violenza possa modificare i propri comportamenti attraverso percorsi terapeutici o riabilitativi?"
- "Il soggetto dimostra consapevolezza del danno causato e disponibilità a intraprendere un percorso di cambiamento?"

6.Valutazione delle dinamiche familiari e delle relazioni interpersonali

Il quesito può anche includere una valutazione delle **dinamiche familiari** e delle **relazioni interpersonali**, per indagare le cause profonde del conflitto e il livello di cooperazione tra le parti coinvolte. Ciò è

particolarmente importante quando ci sono figli e la violenza ha avuto un impatto diretto sulle relazioni familiari.

1. "Come le dinamiche relazionali tra i genitori influenzano il benessere dei minori coinvolti?"
2. "Le dinamiche di coppia e familiari rivelano schemi di abuso o conflitto che potrebbero essere dannosi per il benessere psicologico dei minori?"

10.7.Come Formulare il Quesito nei casi di violenza di genere: Esempi Pratici

Ecco alcuni esempi pratici di come potrebbe essere formulato un quesito in un caso di violenza di genere:

1. Valutazione psicologica della vittima:

- "Alla luce dei colloqui con la parte offesa, della documentazione medica e dei test psicodiagnostici, si ritiene che la vittima abbia subito danni psicologici permanenti a causa della violenza subita? Se sì, quali sono le conseguenze più gravi per la sua salute mentale?"

2. Rischio di recidiva da parte del perpetratore:

- "Il soggetto accusato di violenza presenta un rischio elevato di reiterare atti violenti nei confronti della parte offesa o dei minori? Quali sono gli indicatori che supportano tale valutazione?"

3. Idoneità genitoriale:

- "In considerazione della violenza fisica e psicologica subita dalla madre, si ritiene che ella sia in grado di svolgere un ruolo genitoriale adeguato e protettivo per i propri figli?"

4. Misure di protezione:

- "Quali misure di protezione psicologica e fisica sono necessarie per la parte offesa, e in particolare per i minori, al fine di prevenire ulteriori danni o violenze?"

5. Valutazione del recupero del perpetratore:

- "Esistono prospettive di recupero per il soggetto accusato di violenza attraverso programmi di trattamento o riabilitazione, e quanto sono realistiche queste prospettive in base alla valutazione psicologica?"

10.8. Conclusioni

La formulazione del quesito in un caso di violenza di genere deve essere chiara, mirata e focalizzata sugli aspetti psicologici, comportamentali e relazionali che influenzano la sicurezza e il benessere delle vittime. Un quesito ben costruito consente al CTU di condurre una valutazione adeguata e di fornire al giudice le informazioni necessarie per prendere decisioni che possano interrompere il ciclo della violenza, tutelando in modo efficace la vittima e garantendo il benessere dei minori coinvolti. La sensibilità e l'accuratezza nella formulazione del quesito sono fondamentali per ottenere una risposta completa e significativa da parte del consulente tecnico.